

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A VIAGGI DI ISTRUZIONE E SOGGIORNI STUDIO

Art.1

Per la partecipazione ai viaggi di istruzione e ai soggiorni di studio è possibile richiedere un contributo da parte della scuola.

Art.2

Il richiedente deve essere:

- uno dei genitori dello studente;
- il legale rappresentante dello studente minorenni;
- lo studente, se maggiorenne.

La domanda di contributo è redatta sotto la responsabilità, anche penale, del richiedente (art. 76 D.P.R. 445/2000).

Art.3

Il contributo viene assegnato sulla base dei seguenti parametri:

- Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare dello studente (si fa riferimento all'ultimo I.S.E.E. disponibile, relativo all'anno solare precedente);
- Rendimento scolastico sulla base della media dei voti dell'ultimo scrutinio disponibile (scrutinio intermedio dell'a.s. in corso o scrutinio finale dell'a.s. precedente)

secondo la seguente tabella:

ISEE	Media scrutinio fino a 7/10 (compreso)	Media scrutinio superiore a 7/10 fino a 8/10 (compreso)	Media scrutinio superiore a 8/10
Da €. 0,00 a €. 7.500,00	20% quota studente	25% quota studente	30% quota studente
Da €. 7.500,01 a €. 10.000,00	15% quota studente	20% quota studente	25% quota studente
Da €. 10.000,01 a €. 12.500	10% quota studente	15% quota studente	20% quota studente
Oltre €. 12.500,00	Nessun contributo		

Art. 4

Per consentire l'adeguata programmazione dei viaggi e/o soggiorni tutti gli studenti partecipanti dovranno versare la quota di acconto; il contributo riconosciuto sarà applicato sul versamento del saldo.

Art.5

L'importo totale disponibile per l'erogazione dei contributi viene stabilito ogni anno dal Consiglio di Istituto in occasione dell'approvazione del Programma annuale.

Art.6

Tenuto conto del fatto che la maggior parte delle attività in oggetto si svolge nel secondo periodo, l'importo totale stabilito dal Consiglio di Istituto verrà suddiviso in due tranches corrispondenti alle cifre da destinarsi per le attività da svolgersi rispettivamente nel primo e nel secondo periodo. La suddivisione sarà quindi la seguente:

- 40% nel primo periodo,
- 60% nel secondo periodo.

Le cifre non impegnate nel primo periodo verranno riutilizzate nel secondo periodo.

Art.7

Ogni anno il Dirigente Scolastico, sulla base del Piano Annuale delle Attività, provvederà a stabilire per ciascun periodo i termini entro i quali occorrerà presentare la domanda e le date in cui si procederà all'esame delle domande.

Art.8

Le domande verranno valutate dalla Giunta esecutiva del Consiglio di Istituto.